



REGOLAMENTO

ASSEMBLEARE

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

Articolo 1

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Marcolin S.p.A. (d'ora in avanti la "Società") e, in quanto compatibile, delle eventuali Assemblee di speciali categorie di Azionisti e degli Obbligazionisti.

Articolo 2

Il presente Regolamento è **pubblicato sul sito internet della Società (www.marcolin.com) ed è messo a disposizione di chiunque ne faccia richiesta** presso la sede legale della Società e presso il luogo in cui è convocata l'Assemblea ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto.

Articolo 3

Possono intervenire in Assemblea con diritto **alla discussione** e di voto quanti risultano averne titolo ai sensi della legislazione vigente e dello Statuto, ovvero i loro delegati o rappresentanti.

In ogni caso, la persona che interviene in Assemblea, in proprio o per delega, deve farsi identificare mediante presentazione di documento a tal fine idoneo. Colui che partecipa in rappresentanza di uno o più aventi diritto di voto deve documentare la propria legittimazione e rilasciare dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla rappresentanza. La delega deve essere sottoscritta dall'avente diritto di voto o da suo legale rappresentante o da specifico mandatario. Assistono all'Assemblea, senza poter prendere la parola, i commessi, gli addetti della Società e gli eventuali scrutatori, per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.

Possono assistere all'Assemblea i dipendenti della Società, gli Amministratori e i dipendenti di Società del Gruppo, i rappresentanti della società di revisione nonché i consulenti della Società, quando la loro presenza sia ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in relazione alla materia da trattare.

Possono **inoltre** assistere all'Assemblea, senza poter prendere la parola; e quando la loro presenza sia ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati per la singola Assemblea. Gli accrediti devono pervenire presso la sede della Società entro le ore 24 del terzo giorno antecedente la data di prima convocazione dell'Assemblea.

Articolo 4

Le operazioni di verifica della legittimazione di coloro che intendono intervenire o possono assistere alle assemblee vengono effettuate da personale incaricato dalla società, munito di apposito cartellino di riconoscimento. Ai soggetti legittimati ad intervenire o ad assistere all'Assemblea viene rilasciato, al momento dell'ingresso nei locali dell'Assemblea, un contrassegno identificativo da conservare per la durata dei lavori assembleari. Salvo diversa indicazione nell'avviso di convocazione, l'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento dell'adunanza almeno un'ora prima di quella fissata nell'avviso di convocazione. Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea ai sensi del primo comma del precedente articolo 3, devono, entro il termine di due giorni precedenti la data di ogni singola riunione Assembleare, far pervenire alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, codice civile nonché, prima dell'inizio dei lavori Assembleari, consegnare al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali in cui si tiene l'Assemblea, i documenti previsti dalle normative di legge di volta in volta vigenti, attestanti la legittimazione a partecipare all'Assemblea. Il personale incaricato dalla Società, una volta accertata la legittimazione all'intervento in Assemblea, consegnerà agli interessati, **ove necessario in relazione al metodo di votazione adottato**, apposita scheda di partecipazione alla votazione da esibire per eventuali controlli e comunque da restituire in caso di allontanamento dall'Assemblea prima del termine della stessa. Nel caso di allontanamento solo temporaneo,

il rientro nei locali in cui si tiene l'Assemblea dovrà essere segnalato al personale incaricato che provvederà alla restituzione della scheda di partecipazione e/o di votazione.

Articolo 5

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, **in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in sua assenza, dall'Amministratore Delegato, ovvero ancora, in mancanza di entrambi, dalla persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione.**

Il Presidente è assistito da **un segretario (nel seguito il "Segretario")**, nominato dall'assemblea su proposta del Presidente stesso **ovvero**, quando necessario o ritenuto opportuno, da un **Notaio**. **Il Segretario è nominato con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione e può essere scelto anche tra soggetti che non siano azionisti. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un Notaio.** Il Segretario ed il Notaio possono avvalersi della collaborazione di persone di loro fiducia, anche non soci.

Sotto la direzione del Presidente viene redatto un foglio di presenza nel quale sono individuati i soci intervenuti in proprio, per delega o ad altro titolo previsto dalla legge, specificando il numero delle azioni possedute, nonché le altre persone presenti alla riunione assembleare.

Il Presidente, inoltre, nel corso dell'Assemblea, accerta di volta in volta, con riferimento ai singoli punti posti all'Ordine del giorno, il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione e alla votazione sui punti stessi.

Il Presidente, se del caso, sceglie gli scrutatori, eventualmente anche non soci.

Articolo 6

Non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l'adunanza strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza specifica autorizzazione del Presidente.

Il Presidente può consentire l'utilizzo di strumenti di registrazione audio-video della riunione e di trasmissione.

Articolo 7

Dopo aver accertato la regolare costituzione dell'Assemblea il Presidente dà lettura degli argomenti all'Ordine del giorno.

Il Presidente ha facoltà di concedere ai soci che abbiano richiesto, ai sensi di legge e Statuto, l'integrazione delle materie da trattare in Assemblea un tempo non superiore a 15 minuti per illustrare le corrispondenti proposte deliberative e per esporne le motivazioni.

Nel trattare gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione. Analogamente è sua facoltà prevedere una discussione unitaria su più punti all'ordine del giorno, ovvero articolare il dibattito separatamente per singoli punti all'ordine del giorno.

Il Presidente e, su suo invito, gli Amministratori, illustrano gli argomenti all'Ordine del giorno, avvalendosi, ove opportuno, dei dipendenti della Società, degli Amministratori e dei dipendenti di Società del Gruppo nonché dei consulenti della Società.

Il Presidente regola la discussione dando la parola a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi ai sensi del successivo articolo 8. Egli deve intervenire al fine di evitare abusi o turbative al regolare svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 8

Ogni legittimato ad intervenire ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno posti in discussione, di esporre osservazioni e di formulare proposte. Gli interventi devono essere chiari, concisi e strettamente pertinenti alle materie trattate. Coloro che intendono prendere la parola debbono chiederlo al Presidente presentandogli domanda scritta contenente l'indicazione ed una sintetica descrizione dell'argomento cui la domanda stessa si riferisce, dopo che egli ha dato lettura degli argomenti all'Ordine del giorno e fin tanto che il medesimo non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento. Se due o più domande sono presentate contemporaneamente, il Presidente dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.

Il Presidente può autorizzare la presentazione di domande verbali di intervento per alzata di mano.

I membri del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci possono chiedere di intervenire nella discussione.

Il Consiglio di Amministrazione e ogni legittimato ad intervenire, hanno inoltre la facoltà di avanzare, motivandole, proposte di deliberazione alternative, di modifica o integrazione rispetto a quelle eventualmente formulate dal Consiglio di Amministrazione ovvero dai soci richiedenti l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno, ai sensi di legge e Statuto. Il Presidente valuta la compatibilità delle proposte in relazione all'Ordine del giorno della riunione e alle disposizioni applicabili.

Prendono la parola i dipendenti della Società e gli Amministratori e i dipendenti di Società del Gruppo o gli eventuali consulenti, quando ciò sia ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare.

Articolo 9

Il Presidente, e, su suo invito, gli Amministratori, i Sindaci, i dipendenti ed i consulenti rispondono agli oratori al termine di ciascun intervento ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto dell'Ordine del giorno.

Il Presidente ha facoltà di non rispondere a domande riguardanti tematiche al di fuori degli argomenti all'ordine del giorno ed a domande concernenti:

- informazioni riguardanti terzi, ove queste non siano consentite o dovute;
- informazioni di estremo dettaglio che non siano di interesse dell'assemblea o che non possano concorrere alla formazione della volontà di espressione del voto.

Articolo 10

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'Ordine del giorno, può determinare il periodo di tempo – comunque non superiore a dieci minuti – a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento. Trascorso tale periodo di tempo, il Presidente può invitare l'oratore a concludere nei due minuti successivi. Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta per la durata di cinque minuti anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto.

Articolo 11

I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a tre ore. Il Presidente deve rinviare l'adunanza a non oltre cinque giorni nel caso previsto dall'articolo 2374 del codice civile e può farlo in ogni altro caso in cui ne sia richiesto o ne ravvisi l'opportunità e purché l'Assemblea non si opponga; in tale caso, egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.

Articolo 12

Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e di reprimere abusi ed anche per comporre o impedire il verificarsi di situazione di conflitto all'interno dell'Assemblea.

A questi effetti egli, salvo che l'Assemblea si opponga, può togliere, la parola nei casi seguenti:

- qualora l'oratore parli senza averne facoltà o parli di argomenti non all'Ordine del giorno o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli;
 - previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento rispetto alla materia posta in discussione;
 - nel caso che l'oratore pronunci frasi o assuma atteggiamenti sconvenienti o ingiuriosi;
- nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

Articolo 13

Qualora uno o più fra i presenti impedisca ad altri di discutere oppure provochi con il suo comportamento una situazione tale da non consentire il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente ammonisce coloro che pongono in essere tali comportamenti a porvi fine.

Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente, salvo che l'Assemblea si opponga, dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione, avvalendosi, ove necessario, degli addetti ai servizi di sorveglianza e di sicurezza della Società.

Articolo 14

Esauriti tutti gli interventi, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione sul singolo punto all'ordine del giorno.

Articolo 15

Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma del precedente articolo 13. I provvedimenti di cui ai precedenti articoli 12 e 13 possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali i suddetti provvedimenti siano assunti.

Articolo 16

Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'Ordine del giorno.

Articolo 17

Salvo contraria disposizione di legge o dello Statuto, le votazioni hanno luogo con il sistema dello scrutinio palese. Tenuto conto del numero di voti spettanti a ciascun socio il Presidente adotta uno dei seguenti metodi:

- appello nominale;
- sottoscrizione di scheda;
- alzata di mano;
- alzata e seduta;

uso di idonee apparecchiature elettroniche.

Il voto può essere espresso per corrispondenza esclusivamente utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla Società.

Il Presidente, ai fini della gestione delle procedure di voto (ivi inclusa la verifica della validità delle schede di voto per corrispondenza), è coadiuvato da personale ausiliario per assicurare il necessario supporto tecnico ed il servizio d'ordine.

La valutazione della legittimazione al voto del votante e la valutazione della validità del voto espresso e la sua interpretazione, sono competenza del Presidente.

Articolo 18

Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni.

Articolo 19

Ultimate le **operazioni di voto** ed effettuati i relativi conteggi, vengono proclamati i risultati della votazione.

Articolo 20

Esaurita **la discussione e** la votazione di tutti i punti all'ordine del giorno e proclamati i relativi risultati, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Articolo 21

Il verbale dell'Assemblea riporta, **fra le altre cose**, direttamente o in allegato:

- il testo delle deliberazioni messe in votazione,
- la sintesi degli interventi e delle risposte fornite,
- l'esito delle votazioni con l'indicazione dei voti espressi (distinti in favorevoli, contrari e astenuti).

Il Presidente ha facoltà di consegnare al **Notaio** o al **Segretario** per essere allegati al verbale, per completezza di informazione, documenti letti o esposti nel corso della riunione, sempre che siano ritenuti pertinenti alle materie ed agli argomenti discussi.

Articolo 22

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi e **dei regolamenti vigenti** e dello Statuto.

Articolo 23

Ogni modificazione al presente Regolamento deve essere deliberata dall'Assemblea Ordinaria dei soci con i quorum costitutivi e deliberativi della stessa, nonché con gli adempimenti formali stabiliti dalla legge e dallo Statuto.